

n. XXX/2023 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa XXXXX
XXXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **XXX/2023 RG Lav.** promossa da:

XXXXX XXXXXX, con gli avv.ti Ganci, Miceli, Rosa, Maniscalco, Rinaldi e Zampieri

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO,

contumace



Premesso che:

- parte ricorrente allega di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del Ministero convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domanda l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione al pagamento in proprio favore dell'importo complessivo di 1.000,00 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.;
- il Ministero convenuto non si è costituito in giudizio;

rilevato che:

- l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per*



l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;

- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
 - a) è espressamente finalizzata a “*sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali*”;
 - b) non ha natura retributiva (“*non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile*”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all’identificazione del “*lavoratore comparabile*” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
 - *la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);*
 - *la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);*
 - *le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);*



- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (*part time* o *full time*) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4 Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE *Gaviero Gaviero*, cause riunite 444/09 e 456/09: “*La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale*”);
- la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
 - a) innanzitutto, l'indennità in questione “*deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro*”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo



quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all'agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, *“la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”* (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21);

- b) *“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio”* di cui qui si discute (punto n. 48, Ord. in Causa C-451/21);
- c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio *“allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”* [punto n. 42, Ord. in Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi *“in una situazione comparabile”* al docente di ruolo a cui la carta è riconosciuta dalla norma di legge;
- considerato che le mansioni svolte dal docente a termine sono, evidentemente, del tutto identiche a quelle del docente di ruolo, il profilo su cui è opportuno



soffermarsi nell'indagine sulla comparabilità è quello della continuità del rapporto;

- emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la *ratio legis* è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti, e in questo senso è giustificata l'erogazione anche ai docenti *part time*, che nondimeno erogano con continuità un servizio fondamentale agli studenti, o in comando o distacco, fuori ruolo o in legittima sospensione (ad es. per malattia), trattandosi in tutte le ipotesi di lavoratori rispetto ai quali la stabilità del rapporto alle dipendenze del Miur rende verosimile la ripresa dell'attività di docenza;
- ne deriva che il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile, sotto questo profilo, al docente di ruolo destinatario per legge della carta docente qualora egli sia stato assunto a termine nell'anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto per un periodo sufficientemente lungo da garantire *“quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il Ministero, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi)”* (Tribunale di Vicenza, sentenza causa r.g.n. 804/2022), e non debba invece ritenersi, per durata della prestazione e fuoriuscita dalle graduatorie dell'interessato, che quest'ultimo sia stato nel mondo della docenza una semplice “meteora”;



- rispetto alla maturazione del diritto alla carta appare dunque lecita, in quanto sostenuta da ragioni obbiettive, una differenziazione di trattamento tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato che si fondi sulla durata, nel corso del singolo anno scolastico, del rapporto di lavoro instaurato tra il Ministero ed il lavoratore a termine;
- in quest'ottica il Tribunale ritiene che la soglia minima per l'effettiva comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo possa essere individuata dalla durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico oggetto della domanda, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo *part time* ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art. 4.1 OM 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante *full time*), a cui come già si è detto la normativa riconosce il bonus in misura piena. Sebbene si tratti di un limite minimo individuato in modo approssimato, in ragione della nota discrasia tra l'orario dedicato dal docente all'attività quotidiana nelle classi e il più ampio orario di attività lavorativa svolta, il correttivo appare un ragionevole tentativo di arginare il rischio di discriminazione che deriverebbe dalla considerazione di periodi, come quelli degli scrutini e dei corsi preliminari all'inizio dell'anno scolastico, a cui non partecipano molti supplenti (nella fisiologia, tutti) avendo un incarico limitato al più alla durata delle attività in aula;
- la medesima esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <<*all'atto della cessazione dal servizio*>> prevista dall'art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a



quella dell'anno scolastico, ed è quindi inferiore al termine di 24 mesi previsto dalla disposizione;

- ciò chiarito, parte ricorrente ha svolto il proprio servizio fino al 30.6.2023, e considerata la permanente iscrizione nelle graduatorie (che scadono il prossimo anno) e la contiguità dei servizi a termine prestati (2021/2022 e 2022/2023) il riconoscimento del beneficio in esame risponde alla logica ad esso sottesa anche nel caso di specie;
- alla luce delle suesposte considerazioni la domanda può essere accolta con riferimento agli anni scolastici oggetto della domanda (2021/2022-2022/2023), che soddisfano i requisiti sopra indicati;
- è opportuno chiarire che la domanda principale svolta da parte ricorrente deve intendersi di condanna all'adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a parte ricorrente a tale titolo una somma di denaro, giacché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione normativamente prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa;
- il Ministero deve quindi essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 1.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;



- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (considerando la richiesta di distrazione) tenendo conto del carattere seriale della controversia, la novità della questione e del limitato valore di lite.

PQM

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- condanna il Ministero dell'Istruzione a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi 1.000,00 euro da spendersi entro il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- condanna il Ministero dell'Istruzione alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 600,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore dei difensori antistatari

Vicenza, 25/07/2023.

Il Giudice

dott.ssa XXXXX XXXXXX

